

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2025, n. 14-2051

Legge regionale n. 11/2012, articoli 7 e 8. Concessione all'Unione Montana Gran Paradiso (TO) della deroga ai requisiti minimi di aggregazione, in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021 e disposizioni condizionanti per l'adeguamento ai requisiti.



Seduta N° 134

Adunanza 22 DICEMBRE 2025

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 10:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 14-2051/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 11/2012, articoli 7 e 8. Concessione all'Unione Montana Gran Paradiso (TO) della deroga ai requisiti minimi di aggregazione, in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021 e disposizioni condizionanti per l'adeguamento ai requisiti.

A relazione di: Bussalino

Premesso che:

- l'articolo 28 della legge regionale n. 10/2024, ha reintrodotto, all'articolo 7, comma 3 bis), della legge regionale n. 11/2012, la possibilità per la Regione Piemonte di concedere nuove deroghe ai requisiti di aggregazione, ovvero all'appartenenza alla medesima area territoriale omogenea e ai limiti minimi demografici, su richiesta motivata dei comuni e con le modalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 11/2012;
- la D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021, revocando la precedente disciplina di cui alla D.G.R. n. 20-1947 del 31 luglio 2015, ha disciplinato le fattispecie di deroga stabilendo che, per la parte che trova ancora applicazione;
- la deroga è concessa con apposita deliberazione della Giunta regionale e l'inserimento dell'Unione nella Carta delle Forme associative del Piemonte è efficace a decorrere dallo stesso provvedimento di concessione;
- la deroga ha efficacia temporale limitata ed è condizionata al conseguimento di livelli più adeguati nell'erogazione dei servizi che la forma associativa deve raggiungere allo scadere del triennio di validità della deroga, attraverso una verifica dei risultati attesi e la comparazione con lo status quo precedente;
- la deroga è richiesta quando la proposta associativa prevede un limite demografico inferiore a quello previsto dalle leggi regionali in materia di gestione associata (legge regionale n. 11/2012 e legge regionale n. 14/2019).

Richiamato che l'articolo 7, comma 1, lettera b), della sopra citata legge regionale n. 11/2012, con riferimento ai requisiti demografici, sancisce che le proposte di aggregazione devono rispettare i seguenti limiti minimi di popolazione residente: 3.000 abitanti, per le unioni montane e di collina, e 5.000 abitanti, per le unioni di pianura, con un margine di tolleranza del 10 per cento.

Richiamato che l'Unione Montana Gran Paradiso (TO) è stata esclusa dalla "Carta delle Forme Associative - XV Stralcio" approvata con la D.G.R. n. 6-1798 del 10 novembre 2025 in quanto il calo demografico subito ha superato la percentuale di tolleranza del 10% rispetto al limite minimo di abitanti.

Preso atto che l'Unione Montana Gran Paradiso:

- attualmente costituita dai Comuni di Alpette, Ceresole Reale, Locana, Ribordone e Sparone, ha una popolazione pari a 2.687 abitanti (rilevazione ISTAT al 31 dicembre 2023), e, pertanto, inferiore al limite dei 3.000 abitanti e della soglia di tolleranza prevista.
- ha trasmesso alla Direzione della Giunta regionale, Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata, Espropri-Usi civici", istanza di deroga al limite minimo demografico (protocollo di ricevimento n. 50732 del 3 novembre 2025) e documentazione integrativa (protocollo di ricevimento n. 59223 del 9 dicembre 2025 e n. 59623 del 10 dicembre 2025) finalizzata all'inserimento nella Carta delle Forme associative e alla possibilità di ottenere contributi e sovvenzioni e benefici pubblici.

Dato atto dell'esito dell'istruttoria condotta dal Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata, Espropri-Usi civici" come di seguito sintetizzato:

- lo studio di fattibilità, pur demandando, come già comunicato per le vie brevi, a successivi atti la specificazione di alcuni aspetti afferenti alle risorse umane e finanziarie e necessari per meglio comprendere l'ipotesi gestionale prospettata, consente di ritenere conformi ai principi fondamentali della gestione associata le seguenti quattro funzioni:

- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- servizi in materia statistica.

Considerate le ricadute negative sul sistema istituzionale degli Enti locali che potrebbero derivare dalla non inclusione nella Carta delle Forme Associative dell'Unione Montana Gran Paradiso entro il 31 dicembre dell'anno in corso in termini di impossibilità di accesso a contributi e finanziamenti regionali.

Ritenuto, pertanto, in ossequio al principio generale di supporto agli enti locali afferenti al sistema piemontese di procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta, stabilendo che l'Unione Montana Gran Paradiso è tenuta ad adempiere agli impegni assunti nello studio di fattibilità trasmettendo, la documentazione attestante l'avvenuta ottemperanza alle condizioni che si qualificano come condizioni risolutive rispetto al presente provvedimento autorizzativo regionale.

Ritenuto, inoltre, di:

- demandare al sopra citato Settore regionale di comunicare, tramite apposita nota, analiticamente le condizioni di ottemperanza come sopra richiamate e di monitorarne la realizzazione.

- di disporre che, qualora gli impegni assunti e le condizioni apposte non siano ottemperati nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'Unione decade dalla deroga, nonché dagli eventuali contributi/benefici attribuiti nelle more del decorso del termine di adempimento.

Richiamato che, per le finalità di cui alla sopra citata D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021, l'Unione Montana Gran Paradiso (TO) è tenuta, entro il termine di tre anni dalla data del presente provvedimento, a produrre alla Direzione della Giunta regionale, Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata, Espropri-Usi civici", idonea documentazione volta a dimostrare i risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia della gestione, oltre che l'adozione di ogni altra misura finalizzata al raggiungimento dell'ambito ottimale.

Vista la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione "decreti ed ordinanze". Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di mera concessione afferente a requisiti strutturali.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera

in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021 ed ai sensi degli articoli 7, comma 3 bis), e 8, comma 4, della legge regionale n. 11/2012, di concedere la deroga ai requisiti minimi di aggregazione all'Unione Montana Gran Paradiso (TO) di durata triennale, stabilendo che:

- l'ottemperanza agli impegni assunti nello studio di fattibilità, quali condizioni necessarie a garantire la permanenza nella Carta delle Forme associative, deve essere attestata dall'Unione medesima entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, pena l'estromissione dell'Unione dalla Carta delle Forme associative e la decadenza da eventuali contributi/ benefici attribuiti;

- l'Unione Montana Gran Paradiso (TO) è inserita, con valenza costitutiva, nella Carta delle Forme associative, con efficacia a far data dalla approvazione del presente provvedimento e che l'approvazione del prossimo stralcio della Carta delle Forme associative avrà, per tale Unione, effetto meramente dichiarativo;

- di demandare al sopra citato Settore regionale di comunicare, tramite apposita nota, analiticamente le condizioni di ottemperanza come sopra richiamate e di monitorarne la realizzazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.